

Origine



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N° *25* /.....

Atti n. 121319/9.3/2008/12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del **20 MAG 2008**

Presidente **BRUNA BREMBILLA**

Vice Presidente **GIACOMO BERETTA**

Vice Presidente **FRANCO TAGLIAFERRI**

Consiglieri **CARLA ANDENA** **ANTONELLO PATTA ASSENTE**

GIANCARLO CAPELLI **DARIO OLIVERO**

RENATO CIPOLLA **PAOLO ROMITI**

PAOLO DEL NERO

ANDREA GAIARDELLI

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

OGGETTO: *Transazione e contestuale atto convenzionale tra la Provincia di Milano quale Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano e n. 9 società operanti nel settore estrattivo in relazione alla gestione di siti cave ubicati nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano*
(Deliberazione immediatamente eseguibile)

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dr Cristina Melchiorri f.f. Direttore Parco Agricolo Sud Milano.

L'atto si compone di 19 pagine di cui / pagine di allegati, parte integrante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che la LR n. 14/98 inerente la disciplina del comparto cave, prevede all'art. 15 co. 1 lett. b) che in riferimento all'esercizio di cave ubicate in toto od in parte entro il perimetro di un Parco siano da riconoscersi all'Ente gestore del Parco medesimo contributo economico" non superiore ad un terzo" di quello parametrato alla lett. a) medesimo articolo "a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità" delle aree circostanti la cava;

Considerato che la Provincia di Milano sia per il tramite del proprio assessorato "Ambiente e Verde – Risorse Naturali e idraulica – cave- parco sud – Agricoltura ed Energia" in linea con gli indirizzi strategici definiti dal Presidente ed altresì in sinergia con l'azione del Parco Agricolo Sud Milano ed altri Enti Locali dell'area di cintura metropolitana ha sviluppato un rilevante programma-progetto di naturalizzazione della fascia di cintura dell'area metropolitana di Milano denominato "MetroBosco";

Atteso che detto programma ha trovato operativo sviluppo negli ultimi mesi del 2006 ed inizio 2007, tanto è che sono stati assunti formali provvedimenti della Giunta Provinciale afferenti detto programma;

Dato atto che in sostanziale contestualità a detto programma ed in raccordo sinergico con il medesimo il Consiglio Direttivo del Parco ha ritenuto sussistere i presupposti per assumere delibera in tema di contributi economici richiedibili alle imprese cavatrici;

Richiamata in tal senso la deliberazione C.D. del Parco n. 57 del 22.12.06 da ritenersi delibera quadro e di indirizzo per i conseguenti atti della Direzione del parco;

Sottolineato che detta deliberazione individua il contributo economico da richiedere alle imprese interessate secondo una parametrizzazione prevista dalla L.R. 14/98 (art. 15 co. 1 lett. b)) nella misura più elevata e cioè pari ad un terzo di quanto corrisposto ai Comuni interessati ex art. 15 co. 1 lett. a);

Atteso che in correlazione a detta deliberazione sono state inviate alle imprese richiesta di pagamento contributo economico secondo una elaborazione contabile parametrata ai valori di materiale cavato;

- che in particolare dette note datate tutte 19.7.07, unitamente alla delibera, sono state impugnate avanti al TAR dalle seguenti imprese:

- **SUDCAVE srl**, con sede in Milano, Corso Magenta n. 56;
- **ALCESTE CANTONI srl**, con sede in Milano, via Monte Velino n. 5;

- **BONILAUDI srl**, con sede in Milano, via Simone Saint Bon n. 12 subentrata a CAVA SABBIA DI SANNOVO DI BONILAUDI C. & G. snc,
 - **CAVA DI CUSAGO srl**, con sede in Cusago (Mi), Via Cascina del Bosco n. 2;
 - **MONTE VERDE CALCESTRUZZI srl**, con sede in Colturano (MI), via alla Cava senza numero civico;
 - **EREDI di BELLASIO Eugenio snc, Cava di Sabbia e Ghiaia di Bellasio Enrico & C. con sede in Pogliano Milanese Via Tasso n. 8**
 - **F.LLI MANARA srl**, con sede in Milano, Corso Magenta n. 56;
 - **OVESTCAVE srl**, con sede in Milano, Corso Magenta n. 56,;
 - **COSMOCAL SpA**, con sede in S. Angelo Lodigiano (Lo), viale Trieste n. 21;
 - **ESTRAZIONI LAPIDEI BOSSI srl**, con sede in Pero (Mi), via Dei Boschi n. 3;
- che in sede di udienza cautelare avanti al TAR Lombardia è stata sottolineata dalle parti la disponibilità ad un confronto nell'ottica di ricercare una soluzione idonea a superare il contenzioso;
 - che nelle more delle trattative che si sono articolate nell'arco di alcuni mesi una società ricorrente ha rinunciato al ricorso (**EREDI di BELLASIO Eugenio snc, Cava di Sabbia e Ghiaia di Bellasio Enrico & C. con sede in Pogliano Milanese Via Tasso n. 8**) mentre una impresa non ha mai impugnato i provvedimenti di cui sopra (**CAVE MERLINI spa**, con sede in Milano Cislighi n. 21) accettando, secondo un piano di riparto il pagamento richiesto così come l'impresa che ha rinunciato al ricorso ha sostanzialmente accettato il pagamento del contributo richiesto;
 - che dopo trattative tra la Direzione del Parco e le Imprese con l'assistenza dei rispettivi legali (Avv.to Luciano Fiori, Avv.to Roberto Invernizzi e l'Avv. Antonio Clerici per Sud Cave s.r.l.) le parti hanno sostanzialmente concordato un atto transattivo e convenzionale che da un lato impegna le imprese, in un quadro transattivo, a provvedere al pagamento dell'importo complessivo di € 135.000,00 in relazione al periodo fine 1998/2007 (a fronte del quale le imprese medesime si impegnano ad abbandonare i propri ricorsi che contestavano le richieste economiche formulate dal Parco); mentre dall'altro lato è stato definito accordo convenzionale valevole dall'anno 2008 e seguenti parametrando il contributo economico in adesione alla delibera del C.D. 57/06 laddove era individuato il parametro economico in misura pari a un terzo della tariffa dovuta ai Comuni ed LR 14/98;
 - che alla luce dell'incertezza del contenzioso ed altresì in considerazione dell'accettazione per l'anno 2008 e futuro della parametrizzazione economica massima da parte delle imprese sopra citate si ritiene di interesse per l'Amministrazione pervenire alla stipula di atto di transazione e unitario atto convenzionale ove è previsto che detto atto convenzionale costituisce "accordo quadro" a cui riferirsi anche per le imprese che in futuro dovessero risultare titolari di siti cave;

Per quanto sopra premesso e precisato

Visto il parere espresso dal Direttore Centrale Risorse Ambientali f.f. Direttore del Parco Agricolo Sud Milano, Dr.ssa Cristina Melchiorri, in data **14 MAG 2008** ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.02.2000;

Richiamato il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.20774/1198/91 del 23.07.1991;

Vista l'urgenza legata all'imminente scadenza dei termini validi per l'esame della pratica, si ritiene di approvare la **delibera come immediatamente eseguibile**;

Fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di Enti per legge interessati;

Udito il Relatore;

Con voti favorevoli H , contrari / astenuti / espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare atto di transazione e correlato atto convenzionale secondo lo schema di atto unitario allegato tra la Provincia di Milano, quale Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano e le società di seguito elencate:


- **SUDCAVE srl**, con sede in Milano, Corso Magenta n. 56;
- **ALCESTE CANTONI srl**, con sede in Milano, via Monte Velino n. 5;
- **BONILAURI srl**, con sede in Milano, via Simone Saint Bon n. 12 subentrata a CAVA SABBIA DI SANNOVO DI BONILAURI C. & G. snc,
- **CAVA DI CUSAGO srl**, con sede in Cusago (Mi), Via Cascina del Bosco n. 2;
- **MONTE VERDE CALCESTRUZZI srl**, con sede in Colturano (MI), via alla Cava senza numero civico;
- **F.LLI MANARA srl**, con sede in Milano, Corso Magenta n. 56;
- **OVESTCAVE srl**, con sede in Milano, Corso Magenta n. 56,;
- **COSMOCAL SpA**, con sede in S. Angelo Lodigiano (Lo), viale Trieste n. 21;

- 2) di stabilire che detto schema assume valenza vincolante per quanto attiene gli impegni assunti dalle parti e che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

- 3) di dare atto che, in opposizione al presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento dalla presente Disposizione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal suddetto ricevimento, ai sensi dell'art.3 della L.241/90.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente **deliberazione immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.


Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00


Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria IL RAGIONIERE CAPO Data.....	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va  IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI F.F. DIRETTORE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO Data 14 MAG 2008
---	---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE


.....




CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE

Milano, li. **28/05/08**



ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. **13 GIU. 2008**

Esposta all'Albo pretorio dal al
senza seguito d'opposizione.

28/05 **12/06/08**

IL DIRIGENTE DELL'ARCHIVIO


**RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DOVUTE AL PARCO AGRICOLO SUD MILANO
IN FORZA DELLA CONVENZIONE APPROVATA IN DATACON DELIBERA N°
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO**

ATE	COMUNE	RAGIONE SOCIALE	PRO QUOTA
ATE g25-C1	Peschiera/Piofello/Rodano	Sudcave srl	18668,77
ATE g25-C2	Piofello/Rodano	Alceste Cantoni srl	2231,88
ATE g26	Peschiera Borromeo	Fratelli Manara & C srl	27044,86
ATE g27	Mediglia	Sudcave srl	24400,16
ATE g28	Colturano	Monte Verde Calcestruzzi srl	4550,52
ATE g29	San Donato Mil/San Giuliano Mil	Cosmocal S.p.a.	9219,27
ATE g30	Pero	Estrazione Lapidei Bossi srl	2499,11
ATE g31	Zibido San Giacomo	Ovestcave srl	18909,95
ATE g32-C2	Zibido San Giacomo	Cava Sabbia Sannovo di Bonilauri C&G snc	9371,41
ATE g33-C1	Bareggio	Cosmocal S.p.a.	12044,12
ATE g33-C2	Cusago	Cava di Cusago srl	6059,95
			135000,00

ATTO DI TRANSAZIONE - CONVENZIONE

TRA

la **PROVINCIA DI MILANO**, in qualità di **Ente Gestore pro tempore del Parco Agricolo Sud Milano** ex L.R. 24/90 (C.F. 02120090150) con sede legale in Milano, Via Vivaio n. 1, rappresentata per posizione, ai sensi di legge, dal Direttore Centrale Risorse Ambientali f.f. Direttore Parco Agricolo Sud Milano, Dott.ssa Cristina Melchiorri che dichiara di agire in rappresentanza della Provincia di Milano in qualità di Ente Gestore **pro tempore** del Parco Agricolo Sud Milano, che è dunque anch'esso obbligato dalla presente pattuizione, ai sensi dell'art. 107 Dlgs.vo 267/2000 e degli altri disposti del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dello Statuto della Provincia con l'assistenza dell'Avv.to Luciano Fiori dell'Avvocatura Provinciale;

e

le società di seguito indicate :

SUDCAVE srl, c.f./ p. i.v.a.: 09612290156, con sede in Milano, Corso Magenta n. 56, in persona del Presidente ed Amministratore delegato *pro tempore*, Dottor Roberto Bonati;

ALCESTE CANTONI srl, c.f./ p. i.v.a.: 07589300156, con sede in Milano, via Monte Velino n. 5, in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante *pro tempore*, Geom. Claudio Cantoni;

BONILAURI srl, c.f./ p. i.v.a. **09024380157**, con sede in Milano, via Simone Saint Bon n. 12, in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante *pro tempore*, Geom. Gianarnaldo Bonilauri, subentrata a CAVA SABBIA DI SANNOVO DI BONILAURI C. & G. snc, avendone

rilevato il ramo d'azienda pertinente alla materia cui si riferisce questa pattuizione, giusta scrittura privata autenticata per notar Dott. Lucio Paolini di Milano, rep. gen. n. 125076/13822 del 3 dicembre 2007, registrata a Milano l'11 dicembre 2008, n. 27402;

CAVA DI CUSAGO srl, c.f./ p. i.v.a.: 08805700153, con sede in Cusago (Mi), Via Cascina del Bosco n. 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Arch. Cirino Mendola;

MONTE VERDE CALCESTRUZZI srl, c.f./ p. i.v.a.: 0128550153, con sede in Colturano (MI), via alla Cava senza numero civico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Signor Antonio Gaetano Monguzzi;

F.LLI MANARA srl, c.f./ p. i.v.a.: 02236940157, con sede in Milano, Corso Magenta n. 56, in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Roberto Bonati;

OVESTCAVE srl, c.f./ p. i.v.a.: 10323790153, con sede in Milano, Corso Magenta n. 56, in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Roberto Bonati;

COSMOCAL SpA, c.f./ p. i.v.a.: 06319630155, con sede in S. Angelo Lodigiano (Lo), viale Trieste n. 21, in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante *pro tempore*, Signor Luigi Gallotta;

ESTRAZIONI LAPIDEI BOSSI srl, c.f./ p. i.v.a. 08923740156, con sede in Pero (Mi), via Dei Boschi n. 3, in persona dell'Amministratore unico, legale rappresentante *pro tempore*, Signor Guido Monguzzi;

tutte assistite dall'avvocato Roberto Invernizzi del Foro di Lecco, a eccezione di **SUDCAVE S.r.l.**, assistita dall'avvocato Antonio Clerici del Foro di Milano

Premesso

- che la L.R. n. 14 del 8.8.98 “*Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cave*”, stabilisce che in caso di attività estrattiva riferite a cave site entro il perimetro di un Parco regionale, le imprese che gestiscono i siti estrattivi debbono concordare con l’Ente Gestore del Parco il riconoscimento di un contributo economico “*non superiore ad un terzo*” - art. 15 co. 1 lett. *b)* – dell’importo di cui alla precedente lett. *a)* a titolo di “compartecipazione” delle spese di recupero dei valori di naturalità dell’area circostante la cava;
- che il Parco Agricolo Sud Milano è classificato ai sensi ed effetti della L.R. n. 86/83 e successive integrazioni e modificazioni, come parco regionale, agricolo e di cintura metropolitana e che tale formale richiamo, disposto con puntualità nell’art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, consentirà a pieno titolo di dar corso all’applicazione dell’art. 15 L.R. 14/98;
- che il Parco Agricolo in diretta correlazione alla L.R. n. 14/98 ha ritenuto di assumere deliberazione del proprio Consiglio Direttivo in data 22.12.06, volta a determinare il parametro economico del contributo richiedibile alle imprese che gestiscono cave ubicate nel territorio del Parco, nella misura di 1/3 dell’importo di cui alla lett. *a)* art. 15 co. 1 L.R. n. 14/98 in ragione del significativo impatto ambientale espresso dalle cave rispetto ad un territorio quale quello del Parco che vede la compresenza di aree libere-agricole e di aree fortemente urbanizzate;

- che esso afferma di aver inteso correlare detta deliberazione temporalmente e sul piano delle finalità sottese al rilevante programma di rilievo strategico denominato “*Metrobosco*” e cioè un fondamentale piano di naturalizzazione-riforestazione delle aree di cintura metropolitana del sud milanese che all’epoca aveva già trovato operativo avvio;
- che a detta deliberazione erano unite schede relative alle singole imprese interessate con puntuale indicazione degli importi di contributo rivendicati in correlazione ai volumi di materiale inerte estratto nel corso degli anni ed in particolare dall’entrata in vigore della L.R. n. 14 del 8.8.98 a tutto il 2005;
- che la predetta deliberazione, ha inteso costituire atto di indirizzo e prodromico alle note di richiesta pagamento contributo inviate alle imprese de quibus nel luglio 2007;
- che le imprese sopra puntualmente indicate hanno proposto distinti ricorsi avanti al TAR Lombardia ed esattamente così rispettivamente rubricati R.G. 2472/07, 2426/07, 2475/07, 2428/07, 2478/07, 2474/07, 2427/07, 2477/07 e 2473/07 avverso la delibera del Consiglio Direttivo sopra richiamata e correlati atti (nota 19.7.07);
- che in occasione della fase cautelare del giudizio le parti ricorrenti e la resistente Provincia di Milano in qualità di Ente Gestore *pro tempore* del Parco Agricolo Sud Milano hanno dato atto dell’apertura di un confronto volto a superare il contenzioso avanti il Giudice Amministrativo;

- che all'udienza in Camera di Consiglio del 12.2.08 le società ricorrenti hanno rinunciato alla istanza cautelare formulata contro gli atti impugnati nell'ambito di pendenza di trattative anche in considerazione dell'impegno della Provincia di Milano **in qualità di Ente Gestore pro tempore del Parco Agricolo Sud Milano** a non dar corso ad ulteriori provvedimenti di portata esecutiva rispetto alle formulate richieste economiche di pagamento contributo;
- che tra le imprese sottoscrittenti la presente pattuizione non è compresa la soc. Eredi di Bellasio Eugenio snc Cave di Sabbia & Ghiaia di Bellasio Enrico & C. anch'essa originariamente ricorrente (R.G. 2476/07) che, successivamente, ha notificato atto di rinuncia al ricorso pervenuta il 15.2.08;
- che sono intercorsi contatti e trattative tra le imprese ricorrenti, la Direzione Centrale Risorse Ambientali – Direzione Parco Agricolo Sud Milano, il Segretario Generale e l'Avvocatura Provinciale che hanno condotto, da un lato a definire una soluzione transattiva del pendente contenzioso e delle sottostanti pretese sostanziali, e, dall'altro, in un contesto comunque intrinsecamente correlato ed unitario, a definire ambiti convenzionali idonei a concordare per il futuro il sistema di corresponsione dei contributi in conformità al parametro economico statuito nella delibera Consiglio Direttivo 22.12.06;
- che in particolare la soluzione transattiva concerne il tema dei contributi economici afferenti il periodo dall'entrata in vigore della L.R. n. 14 del 8.8.98 a tutto il 2005, periodo oggetto dei pendenti ricorsi avanti al TAR, ed altresì le annualità 2006 e 2007 in relazione alla circostanza

che il progetto "Metrobosco" si colloca tra fine 2006 e 2007, e cioè in un ambito temporale che si pone come limite tra le richieste intervenute e la disciplina convenzionale valevole dalla stipula del presente atto e cioè dal 2008.

- che lo schema del presente atto transattivo-convenzionale è stato approvato dal **Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano**, con deliberazione in data, n., prot., **con successiva presa d'atto espressa dalla Giunta Provinciale con deliberazione in data, n., prot.**

Per quanto sopra esposto le parti concordano di addivenire al presente atto reputando il medesimo quale positiva soluzione delle proprie posizioni sostanziali.

Si conviene e stipula

TRANSAZIONE

Art. 1

La Provincia di Milano **in qualità di Ente Gestore *pro tempore*** del Parco Agricolo Sud Milano, come sopra rappresentata e le società sottoscrittrici, impregiudicate le proprie formali posizioni dedotte negli atti di giudizio, concordano in un contesto eminentemente transattivo e definitorio dei pendenti ricorsi di individuare un valore economico omnicomprensivo complessivamente da riconoscersi alla Provincia di Milano **in qualità di Ente Gestore *pro tempore*** del Parco Agricolo Sud Milano dall'entrata in vigore della L.R. n. 14 del 8.8.98 a tutto il 2007 pari a € 135.000,00= (centotrentacinquemila/00 euro), a totale saldo e stralcio di ogni e qualsiasi

pretesa della Provincia di Milano **in qualità di Ente Gestore *pro tempore*** del Parco Agricolo Sud Milano, direttamente o indirettamente traente spunto dalla citata l.r. 14/98, nei confronti delle Società sottoscriventi questa pattuizione.

Il suddetto importo complessivo di € 135.000,00= € (centotrentacinquemila/00 euro) sarà raggiunto per somma dei pagamenti cui, in via parziaria, è tenuta singolarmente ciascuna delle imprese firmatarie la presente pattuizione.

In specie la predetta somma totale e omnicomprensiva di € 135.000,00= € (centotrentacinquemila/00 euro) verrà corrisposta in valori *pro quota* per singola azienda, come da prospetto allegato *sub A* a costituire parte integrante ed essenziale della presente pattuizione.

Anche visto l'art. 1294 c.c. è pertanto esclusa ogni forma di solidarietà passiva fra le imprese sottoscriventi il presente atto in relazione al pagamento della predetta complessiva somma di € 135.000,00 (euro centotrentacinquemila/00).

Ciascuna impresa sottoscrivente il presente accordo corrisponderà la somma da essa dovuta come da prospetto allegato *sub A* entro sessanta giorni di calendario dalla stipula del presente accordo mediante bonifico bancario coordinate IBAN IT86D0306901775000000100922, intestato alla Provincia di Milano Banca Intesa, agenzia di via Corridoni n. 45, indicando come causale "....."

Art. 2

Le imprese ricorrenti, a fronte di nota formale della Provincia di Milano **in qualità di Ente Gestore *pro tempore*** del Parco Agricolo Sud Milano ove

sarà dato atto dell'effettivo introito dell'importo complessivo a titolo transattivo, si impegnano entro gg. 30 dal ricevimento di detta nota indirizzata all'avv.to Invernizzi e all'avv.to Antonio Clerici quali difensori delle imprese ricorrenti sopra specificate a notificare alla Provincia di Milano **in qualità di Ente Gestore *pro tempore*** del Parco Agricolo Sud Milano distinti atti di rinuncia ai ricorsi con conseguente deposito presso la segreteria TAR degli intervenuti atti di rinuncia.

Art 3

Le parti concordano che la definizione dei giudizi pendenti avanti al TAR Lombardia sarà a spese interamente compensate.

*

CONVENZIONE

Art 4

La Provincia di Milano **in qualità di Ente Gestore *pro tempore*** del Parco Agricolo Sud Milano e le imprese **sottoscriventi il presente accordo** stabiliscono che **questo** articolo e quelli che seguono hanno a pieno titolo natura convenzionale e concernono la disciplina dei contributi economici ex L.R. 14/98, art. 15 comma 1 lett. b), per l'anno 2008 e seguenti.

Art. 5

La Provincia di Milano **in qualità di Ente Gestore *pro tempore*** del Parco Agricolo Sud Milano dichiara, in sostanziale adesione e conformità alla delibera Consiglio Direttivo 22.12.06 n. 57, che le somme per contributi economici richiedibili alle imprese cavatrici saranno parametrate alla somma pari ad 1/3 della tariffa dovuta ai Comuni ai sensi della L.R. 14/98 e stabilita nella misura unitaria per mc. cavato dal Consiglio Regione Lombardia sulla

base delle volumetrie di materiale effettivamente cavato a partire dal corrente anno 2008.

Le imprese ricorrenti accettano la misura del contributo stabilita nel precedente comma e concordano altresì con la Provincia di Milano **in qualità di** Ente Gestore *pro tempore* del Parco Agricolo Sud Milano che la tariffazione di riferimento sarà correlata a quella vigente stabilita ai sensi ed effetti dell'art. 25 L.R. 14/98 e successivi adeguamenti.

Le parti contraenti concordano che gli interventi di naturalizzazione e recupero dei valori di naturalità dei sedimi circostanti i territori delle cave di cui all'art. 15 co. 1 lett. b) troveranno organico inquadramento nell'ambito del progetto strategico denominato "Metrobosco" interessante programma di naturalizzazione e forestazione dell'area della cintura metropolitana del milanese.

In tale ambito verranno definiti e condivisi mirati e puntuali interventi di naturalizzazione afferenti le aree esterne e limitrofe agli ambiti territoriali estrattivi.

Le parti concordano che i circoscritti progetti di recupero dei valori di naturalità relativi alle aree esterne e limitrofe alle cave saranno oggetto di puntuale disciplina operativa a cui si rinvia e di cui sarà data congrua pubblicizzazione nell'ottica del perseguimento della riqualificazione del territorio e dell'interesse delle imprese in termini di promozione e marketing territoriale volto a evidenziare presso il pubblico il positivo risvolto dell'attività estrattiva che si lega ai suddetti interventi oggetto di questa pattuizione.

Art. 6

Le parti concordano che il pagamento della somma pari ad 1/3 della tariffa dovuta ai Comuni correlata alle volumetrie di materiale inerte estratto su base - annua avverrà contestualmente al pagamento al Comune territorialmente interessato dei diritti di escavazione annuali previsti dall'art. 15 co. 1 lett. a) L.R. 14/98 sulla base delle volumetrie di materiale cavato accertato **ai sensi di legge** dai singoli Comuni ove insistono le aree cave di titolarità delle imprese **sottoscriventi il presente atto.**

Art. 7

La Provincia di Milano, **in qualità di Ente Gestore *pro tempore*** del Parco Agricolo Sud Milano, si impegna a considerare la presente convenzione, quale accordo quadro, valevole dall'esercizio 2008 anche rispetto alle eventuali imprese che gestiscono cave nel territorio del Parco non comprese tra quelle **sottoscriventi questo atto**, nonché rispetto alle aziende che in futuro opereranno nel territorio del Parco gestendo siti di cave. La Provincia di Milano **in qualità di Ente Gestore *pro tempore*** del Parco agricolo Sud Milano dichiara che il presente accordo costituisce accordo quadro anche rispetto alle imprese che, in futuro, dovessero acquisire la titolarità e/o la gestione dei siti cave allo stato attuale gestiti dalle imprese **sottoscriventi il presente atto.**

Art. 8

Le imprese sottoscriventi questo atto e la Provincia di Milano **in qualità di Ente Gestore *pro tempore*** del Parco Agricolo Sud Milano concordano a pieno titolo ed effetti **che la parte convenzionale** fra le medesime concordata avrà efficacia dalla data di stipula del presente accordo, comprendendo conseguentemente ad ogni effetto i volumi di materiali che

verranno **effettivamente** estratti **dal 1° gennaio 2008** e nelle successive annualità sulla base sia di eventuali nuove autorizzazioni di estrazione inerti che sulla base di pregresse autorizzazioni disposte in vigenza del precedente Piano Provinciale Cave, ma ancora in corso di validità ed efficacia.

Art. 9

Le parti si impegnano a sottoscrivere il presente unitario accordo produttivo di effetti convenzionali per l'anno 2008 e successivi, senza alcuna condizione e/o riserva impegnandosi a ricercare soluzione stragiudiziale qualora venisse ad insorgere contenzioso circa l'applicazione e l'esecuzione della parte convenzionale del presente accordo negoziale.

Art. 10

In relazione alla parte transattiva dell'accordo, sottoscrivono il presente atto anche gli avvocati difensori delle parti nei rammentati contenziosi, per rinuncia alla solidarietà *ex art. 68* della legge forense.

Milano,

Per la Provincia di Milano

Direttore Centrale Risorse Ambientali dott.ssa Cristina Melchiorri

Segretario Generale – Segretario Consiglio Direttivo Parco Agricolo Sud
Milano Avv. Antonino Princiotta

Avvocatura Provinciale Avv.ti Luciano Fiori, Angela Bartolomeo, Elisabetta
Baviera, Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani ed Alessandra
Zimmiti.

SUDCAVE srl

ALCESTE CANTONI srl

BONILAURI srl

CAVA DI CUSAGO srl

MONTE VERDE CALCESTRUZZI srl

F.LLI MANARA srl

OVESTCAVE srl

COSMOCAL SpA

ESTRAZIONI LAPIDEI BOSSI srl

Avv.to Roberto Invernizzi

Avv. Antonio Clerici